

STATUTI

A. Base legale e scopo

Art. 1

Sotto il nome "Associazione **Luganese** Famiglie Diurne" è costituita nel Cantone Ticino un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione **fa parte della** Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne **ed è membro della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (Kibesuisse).**

Art. 2

Il domicilio dell'Associazione **Luganese** Famiglie Diurne è quello **della sede dell'ufficio amministrativo.**

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione è quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli.

Art. 4

Per gli obblighi sociali risponde unicamente il capitale dell'Associazione.
E' esclusa la responsabilità personale.

B. Conseguimento della qualifica di socio

Art. 5

La qualifica di socio attivo o passivo può essere acquisita sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

Chi richiede o offre la possibilità di affidamento di un bambino durante la giornata lavorativa, deve essere membro attivo dell'Associazione. Tutti coloro che si identificano con lo scopo dell'Associazione possono diventare membri passivi della stessa. La qualifica di socio si ottiene mediante **il pagamento della quota sociale annua.**

L'assemblea può esonerare dal pagamento della quota sociale annua le famiglie diurne, rispettivamente le responsabili mensa, doposcuola e colonie.

Tutti i membri hanno il diritto di voto attivo e passivo.

I soci attivi e passivi dell'Associazione diventano automaticamente membri della Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne.

Art. 6

La qualifica di socio si estingue per dimissioni o per esclusione; nel caso delle persone giuridiche, inoltre per scioglimento delle stesse.

Le dimissioni sono prese in considerazione unicamente al termine di un periodo amministrativo e vanno comunicate al comitato per iscritto.

La qualità di socio si estingue automaticamente con il mancato pagamento della quota sociale annua per un periodo di due anni consecutivi.

L'Assemblea generale può escludere un socio per gravi motivi lesivi degli interessi dell'Associazione.

C. Organi dell'Associazione

Art. 7

Organi della citata associazione sono:

1. L'Assemblea generale
2. Il Comitato
3. **L'ufficio di coordinamento**
4. I revisori dei conti

Art. 8

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

1. **La nomina del Presidente del giorno e l'approvazione definitiva dell'ordine del giorno;**
2. **L'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea;**
3. **L'approvazione e modifica degli statuti;**
4. **Elezione del comitato e del Presidente dell'Associazione e dei Revisori;**
5. **L'approvazione del rapporto annuale d'attività;**
6. **L'approvazione dei conti consuntivi, del rapporto dei Revisori e dei conti preventivi;**
7. **Determinazione delle tasse sociali dei membri attivi e passivi per l'anno in corso;**
8. **L'espulsione dei soci;**
9. **Decisione in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione.**

La convocazione ad un'assemblea deve pervenire a tutti i membri, in forma scritta, almeno 14 giorni prima della seduta e deve contenere l'elenco delle trattante e delle proposte scritte. In apertura di seduta si decide se inserire all'ordine del giorno eventuali altre trattante. **Le decisioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per le modifiche degli statuti e per lo scioglimento dell'associazione (art.12)**

Art. 9

Il Comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri.

Il Comitato amministra l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea generale. Il Presidente, nominato dall'Assemblea generale, dirige e coordina l'attività del Comitato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o del coordinatore/della coordinatrice o su richiesta di almeno due membri del Comitato. Le decisioni sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri componenti il Comitato. Esse vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Internamente il comitato assolve i seguenti compiti:

1. **Prepara e dirige l'Assemblea;**
2. **La promozione degli scopi dell'Associazione;**
3. **La rappresentanza dell'Associazione;**

4. **L'organizzazione e la gestione dell'Ufficio di coordinamento;**
5. **La nomina del personale;**
6. **La costituzione di commissioni ad hoc;**
7. **L'emanazione dei regolamenti interni;**
8. **La nomina del Vice Presidente;**
9. **L'ammissione di nuovi soci e l'accettazione di dimissioni;**
10. **La gestione del Patrimonio dell'Associazione;**
11. **L'elaborazione dei conti preventivi e consuntivi;**
12. **L'approvazione di spese straordinarie per un importo massimo pari al 10% del budget preventivo approvato dall'Assemblea generale;**
13. **Le rette richieste alle famiglie per i servizi promossi dall'Associazione;**

Art. 10

L'ufficio di coordinamento diretto dal coordinatore/la coordinatrice comprende il personale amministrativo necessario per la gestione dell'Associazione.

In particolare:

Dirige e coordina le attività, i servizi e la gestione corrente dell'Associazione;

Informa, consiglia e sostiene le famiglie che richiedono i servizi dell'Associazione;

Esegue le decisioni del Comitato;

È responsabile della gestione dei movimenti finanziari;

Collabora con il comitato nella pianificazione, impostazione ed esecuzione dei progetti e attività straordinarie;

Dirige il personale alle dipendenze dell'Associazione;

Organizza e dirige la formazione costante dei dipendenti dell'Associazione;

D. Finanze

Art. 11

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

1. Contributi dei membri
2. Contributi dei genitori
3. Sovvenzioni e contributi di istituzioni
4. Donazioni

E. Modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione

Art. 12

La modifica degli statuti richiede l'approvazione dei due terzi dei presenti all'assemblea generale.

Lo scioglimento dell'Associazione richiede la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti all'assemblea generale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale capitale sociale deve essere destinato a scopo analogo o simile.

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale il 15 maggio 2014.

Associazione Luganese Famiglie Diurne

Vezia, maggio 2014